



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA di ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE CONTRADE DI MONTEPULCIANO

- ART. 45 L.R. Toscana 28/2005 -

(Approvato con Delibera del consiglio comunale n. 110 del 29.12.2010)

Il Comune di Montepulciano riconosce il valore del ruolo svolto dalle Contrade di Montepulciano nel contesto della vita sociale e culturale del territorio. L'Amministrazione Comunale è consapevole e profondamente convinta che l'attività delle Contrade sia importante non solo come centro di aggregazione tra persone diverse per età ed interessi, di formazione ed elaborazione progettuale in ambito culturale, sociale e ricreativo, ma anche come motore capace di promuovere e favorire lo sviluppo economico del Comune. In considerazione di ciò questa Amministrazione Comunale ha ritenuto utile ed opportuno prevedere la seguente separata disciplina per la formazione del calendario programma annuale delle manifestazioni caratterizzate da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 1

Oggetto e presupposti della disciplina

La presente disciplina ha per oggetto le modalità di formazione del calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle Contrade di Montepulciano, come previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge Regionale Toscana 28/2005.

Nella elaborazione delle norme che disciplinano la formazione del calendario si è tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45 della L.R. 28/2005 che prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e che, quindi, il presupposto è la presenza di una manifestazione.

Nella elaborazione delle successive norme si è tenuto inoltre conto della situazione storica di questo Comune prendendo a base i dati relativi al 2009 in possesso del Comune e come risultanti dai documenti allegati agli atti nel corso di formazione del presente procedimento amministrativo.

Dall'analisi dei dati di cui al precedente comma è stato ritenuto che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle Contrade esercita complessivamente sul tessuto economico e sociale del Comune un impatto che necessita di attenzione per essere mantenuto in equilibrio e sostenibile.

Art. 2

Soggetti tenuti all'osservanza della presente disciplina per l'esercizio di attività temporanea di somministrazione

Sono tenuti all'osservanza delle regole stabilite con il presente atto le Contrade di Montepulciano che intendano esercitare attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nel corso dell'anno nel Comune di Montepulciano.

Art. 3

Criterio generale per l'esercizio di attività di somministrazione temporanea

La temporanea somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo ed esclusivamente nel contesto di manifestazioni con un programma di iniziative organizzate che prevedano "riunioni straordinarie di persone", nelle quali l'attività di somministrazione rappresenta un servizio complementare e secondario rispetto al complesso di eventi e iniziative previsti nel programma della manifestazione e/o festa.

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2) nella quale si ravvisi, anche temporaneamente, attività di tipo economico o imprenditoriale è vietata.

L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2) è consentita nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Magistrato delle Contrade nel contesto degli eventi per la Corsa del Bravio delle Botti dell'ultima domenica di Agosto.

L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande al di fuori dei periodi indicati al successivo articolo 5) da parte delle Contrade è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito di manifestazioni e/o eventi inerenti all'attività contradaiola che prevedano riunioni straordinarie di persone.

Nell'ambito dell'attività contradaiola non può essere compresa attività di tipo imprenditoriale, come (a solo tipo esemplificativo) servizi per battesimi, matrimoni, cene o pranzi aziendali o di categorie professionali ecc.. che restano assolutamente vietate.

Art. 4

Manifestazioni organizzate dal Magistrato delle Contrade -

Le manifestazioni proprie del Bravio delle Botti che vengono annualmente organizzate dal Magistrato delle Contrade sono:

1. Apertura dell'anno contradaio: Ultima domenica di Aprile
2. Settimana degli eventi: dal Sabato del Gonfalone (*secondo sabato prima della corsa*) alla Domenica della corsa (*ultima domenica di Agosto*). Nel caso la corsa delle botti non abbia luogo a causa di avversità atmosferiche è consentito il recupero nella settimana successiva nel numero di giorni concordati tra il Magistrato delle Contrade e l'Amministrazione Comunale.
3. Cena della vittoria (*solo per la contrada vincitrice*): un giorno nella settimana successiva alla corsa.

Inoltre l'esercizio della temporanea somministrazione di alimenti e bevande da parte delle Contrade è consentito:

4. nel giorno di Calici di Stelle.

Art. 5

Periodi riferiti all'art. 4 nei quali è consentita l'attività di somministrazione

Nel contesto delle manifestazioni indicate al precedente articolo 4), è consentito l'esercizio della temporanea somministrazione di alimenti e bevande da parte delle Contrade di Montepulciano nei seguenti periodi:

1. Nel giorno dell'apertura dell'anno contradaio o nel giorno immediatamente precedente
2. In tutti i giorni della settimana degli eventi e nel caso di rinvio della corsa è consentito il recupero nella settimana successiva nel numero di giorni concordati tra il Magistrato delle Contrade e l'Amministrazione Comunale.
3. Un giorno a scelta della Contrada vincitrice nella settimana successiva alla corsa
4. Nel giorno della manifestazione Calici di Stelle

La Contrada che non utilizza tutti giorni della settimana di cui al precedente punto 2. può recuperare due giorni in altra data nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6 e quindi del tetto complessivo di giornate nelle quali è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 6

Ulteriori giornate nelle quali è consentita l'attività di somministrazione

Oltre alle giornate indicate nel precedente articolo 5 le Contrade possono effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni e/o eventi inerenti all'attività contradaiola che prevedano riunioni straordinarie di persone, per un numero massimo di sei giornate all'anno.

Nell'ambito dell'attività contradaiola non può essere compresa attività di tipo imprenditoriale, come (a solo tipo esemplificativo) servizi per battesimi, matrimoni, cene o pranzi aziendali o di categorie professionali ecc.. che restano assolutamente vietate.

Inoltre la somministrazione di alimenti e bevande può essere consentita in occasione di manifestazioni e/o eventi di carattere straordinario, che coinvolgano le istituzioni locali, la comunità di Montepulciano, e che siano organizzate dal Magistrato delle Contrade con il coinvolgimento di tutte le otto contrade.

Art. 7

Luogo di svolgimento

L'esercizio di temporanea somministrazione di alimenti e bevande da parte delle Contrade in occasione delle manifestazioni di cui al precedente art. 4 e nei periodi di cui al precedente art. 5 primo e secondo comma deve avvenire:

- a. nelle sedi delle Contrade
- b. nelle aree pubbliche all'interno del territorio della Contrada messe a disposizione dal Comune e delle quali l'organizzatore dimostri di avere la disponibilità.

Art. 8

Calendario –Programma annuale- Modalità di formazione.

La Giunta Comunale, con apposito atto, approva il calendario programma di cui al precedente articolo 1) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per essere inseriti nel calendario-programma i soggetti di cui al precedente articolo 2) devono presentare richiesta al Comune secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente Regolamento e altri eventualmente disposti.

Le richieste di inserimento nel calendario-programma annuale devono pervenire all'Ufficio Attività Produttive del Comune entro il 31 Ottobre dell'anno precedente cui il calendario si riferisce.

Ciascuna richiesta, redatta nei moduli approvati dal Comune o redatta su carta intestata della Contrada, dovrà contenere:

- a) nome della Contrada, generalità del Rettore o altro soggetto che rappresenti legalmente la Contrada;
- b) giornate nelle quali si prevede di esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei periodi indicati al precedente art. 5 ed eventuali giornate di cui al precedente art. 6 con relativo programma di massima;
- c) luogo nel quale si prevede di effettuare l'attività di somministrazione;

- d) eventuale dichiarazione del soggetto di cui alla precedente lettera a) di impegnarsi a smantellare le strutture provvisorie al termine dell'attività, qualora siano state installate.

Gli Uffici comunali competenti, dopo aver accertato il rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento, inseriscono le richieste nel Calendario-Programma e lo trasmettono alla Giunta Comunale per la formale approvazione.

Art. 9 **Variazioni al calendario**

Eventuali variazioni di date al calendario vigente debbono essere presentate con richiesta scritta motivata del soggetto organizzatore con anticipo, di norma, non inferiore a 15 giorni dal loro eventuale svolgimento.

Art. 10 **-Autorizzazioni – Visti – Nulla osta**

L'inserimento della manifestazione nel calendario programma non esonera la Contrada dal richiedere e ottenere i prescritti nulla osta, autorizzazioni, permessi, occupazione di suolo pubblico, o qualsiasi altro titolo necessario, che pertanto dovranno essere acquisiti autonomamente dalla contrada stessa prima dell'inizio dell'attività di somministrazione e dello svolgimento delle manifestazioni.

Art. 11 **Manifestazioni e/o eventi sostenibili**

Nel caso in cui la Contrada nell'organizzazione degli eventi e nell'attività di somministrazione si impegni ad attuare almeno due dei comportamenti virtuosi di seguito indicati:

- a. utilizzare prodotti del Comune e del territorio (carne, verdure, vino, acqua, frutta, formaggi, salumi ecc.);
- b. effettuare acquisti negli esercizi commerciali del Comune;
- c. utilizzare piatti e stoviglie lavabili e riutilizzabili o piatti e stoviglie di materiale totalmente biodegradabili;
- d. praticare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e. attuare azioni di promozione dell'uso sostenibile dell'acqua, ad esempio mettendo a disposizione le *"colonnelle dell'acqua potabile"* o altro.

sarà inserita nel calendario programma con l'indicazione di "evento sostenibile" o "manifestazione sostenibile".

Art. 12 **Norma transitoria**

Il termine per la presentazione delle domande di inserimento nel calendario limitatamente al primo anno di applicazione del regolamento è fissato al 30 Gennaio 2011 o altra data stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 13 **Verifica e valutazione del regolamento**

Il presente Regolamento, dopo il primo anno di applicazione, sarà sottoposto a verifica e valutazione critica da parte dell'Amministrazione Comunale, del Magistrato e delle Contrade, allo scopo di migliorarne la funzionalità anche apportando le modifiche ritenute necessarie.

Art. 14
Norma finale

Per tutto quanto non previsto nella presente disciplina valgono le norme di Legge vigenti e la disciplina di carattere generale cui si è fatto riferimento nei precedenti articoli.